

COMUNE DI AMEGLIA
(Provincia di La Spezia)

Approvato con Delibera del
Consiglio Comunale
n. _____ Del _____

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA
TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

SOMMARIO

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1. Oggetto del Regolamento
- Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
- Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
- Art. 4. Sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti
- Art. 5. Soggetto attivo

TITOLO II – PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

- Art. 6. Presupposto impositivo
- Art. 7. Soggetti passivi
- Art. 8. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
- Art. 9. Esclusione dall'obbligo di conferimento
- Art.10. Esclusione per produzione rifiuti non conferibili al pubblico servizio – rifiuti speciali
- Art.11. Base imponibile

TITOLO III – TARIFFE

- Art.12. Determinazione e Approvazione delle Tariffe
- Art. 13. Articolazione della tariffa
- Art. 13 bis. Periodi di applicazione del tributo
- Art. 14. Occupanti le utenze domestiche
- Art. 15. Classificazione delle utenze non domestiche
- Art. 16. Aggiunta nuove categorie utenze non domestiche
- Art. 17. Tariffa giornaliera
- Art. 18. Feste, sagre paesane e manifestazioni in genere

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

- Art. 19. Riduzioni per utenze domestiche
- Art. 19 bis. Altre riduzioni
- Art. 19 ter. Riduzioni per conferimenti ai centri di raccolta
- Art. 20. Riduzioni per utenze non domestiche
- Art. 21. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
- Art. 22. Agevolazioni

Art. 23. Cumulo di riduzioni e agevolazioni

TITOLO V – DICHIARAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE,
CONTENZIOSO

Art. 24. Dichiarazione

Art. 25. Versamenti

Art. 26. Funzionario responsabile

Art. 27. Accertamento

Art. 28. Riscossione coattiva

Art. 29. Sanzioni

Art. 30. Interessi

Art. 31. Dilazioni di pagamento

Art. 31 bis. Dilazioni di pagamento degli avvisi di accertamento

Art. 32. Rimborsi

Art. 33. Somme di modesto ammontare Art.

34. Contenzioso

Art. 35. Disposizioni finali ed efficacia

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO, FINALITA' ED AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento disciplina la tassa sui rifiuti (TARI) in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1 comma 639 e seguenti della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013.
2. L'entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013.
3. Il presente regolamento è emanato al fine di disciplinare l'applicazione della TARI nel Comune di Ameglia, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore, assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
4. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

Articolo 2

GESTIONE E CLASSIFICAZIONE DEI RIFIUTI

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull'intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dalle disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce «rifiuto», ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi.
4. Richiamando l'art. 5 del regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani - approvato con Delibera di C.C. n.51 del 15 novembre 2010 - e, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;

- f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.
- g) Sono rifiuti speciali ai sensi dell'articolo 184, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
- h) i rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2135 c.c.;
- i) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
- j) i rifiuti da lavorazioni industriali;
- k) i rifiuti da lavorazioni artigianali;
- l) i rifiuti da attività commerciali;
- m) i rifiuti da attività di servizio;
- n) i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- o) i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- p) i macchinari e le apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- q) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti;
- r) il combustibile derivato da rifiuti.
- s) i rifiuti derivanti dalle attività di selezione meccanica dei rifiuti solidi urbani.

Articolo 3

RIFIUTI ASSIMILATI AGLI URBANI

Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell'allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, entro i limiti quantitativi previsti nel regolamento di gestione del servizio.

Articolo 4

SOSTANZE ESCLUSE DALLA NORMATIVA SUI RIFIUTI

1. Sono escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti le seguenti sostanze, individuate dall'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152:
 - a) le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera e il biossido di carbonio catturato e trasportato ai fini dello stoccaggio geologico e stoccato in formazioni geologiche prive di scambio di fluidi con altre formazioni a norma del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2009/31/CE in materia di stoccaggio geologico di biossido di carbonio;
 - b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno,

- c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato;
 - d) i rifiuti radioattivi;
 - e) i materiali esplosivi in disuso;
 - f) le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
 - g) i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.
2. Sono altresì escluse dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti, in quanto regolati da altre disposizioni normative comunitarie, ivi incluse le rispettive norme nazionali di recepimento:
- a) le acque di scarico;
 - b) i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
 - c) le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
 - d) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117.

Articolo 5

SOGGETTO ATTIVO

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
 2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall'istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell'ambito del cui territorio risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione
- TITOLO II –
- PRESUPPOSTO E SOGGETTI PASSIVI

Articolo 6

PRESUPPOSTO IMPOSITIVO

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo anche parzialmente chiuse o chiudibili, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie, destinate ad uno specifico utilizzo;
 - b) aree scoperte, le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, gli spazi circoscritti che non costituiscono locale (come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi) e tutte le superfici comunque utilizzabili e concretamente utilizzate a prescindere dal supporto, solido o liquido, di cui l'estensione stessa è composta. Per aree scoperte operative s'intendono le aree ove si svolge attività economiche.
 - c) utenze domestiche, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. La presenza di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
4. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Articolo 7

SOGGETTI PASSIVI

1. Il tributo è dovuto da chiunque ne realizzi il presupposto, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TARI dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Articolo 8

ESCLUSIONE PER INIDONEITA' A PRODURRE RIFIUTI

1. Sono escluse dal tributo:

- a.a) le aree scoperte SE pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi; non sono considerati aree scoperte pertinenziali e pertanto non sono esclusi dal tributo, gli specchi acquei oggetto di concessione demaniale;
 - a.b) le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune tra i condomini.
2. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o che non comportano, per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, come a titolo esemplificativo: per le utenze domestiche
- a.a) Solai, sottotetti, soppalchi, soffitte, ripostigli stenditoi, lavanderie, legnaie e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a mt. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza.
 - a.b) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - a.c) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o per i quali sono stati rilasciati atti abilitativi per restauro, risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo dalla data di inizio dei lavori fino alla data riportata nella certificazione di fine lavori;
- per le utenze non domestiche:
- a.d) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, ferma restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - a.e) i locali stabilmente riservati a impianti tecnologici, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - a.f) le aree impraticabili o intercluse da stabile recinzione;
 - a.g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - a.h) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - a.i) per gli impianti di distribuzione dei carburanti: le aree scoperte non utilizzate né utilizzabili perché impraticabili o escluse dall'uso con recinzione visibile; le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi; le aree visibilmente adibite in via esclusiva all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio.
3. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio dell'attività nei locali e nelle aree ai quali si riferiscono i predetti provvedimenti.
4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Articolo 9

ESCLUSIONE DALL'OBBLIGO DI CONFERIMENTO

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

Articolo 10

ESCLUSIONE PER PRODUZIONE RIFIUTI NON CONFERIBILI AL PUBBLICO SERVIZIO – RIFIUTI SPECIALI

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche NON si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'articolo 4, al cui smaltimento sono tenuti, per legge, a provvedere a proprie spese i relativi produttori.
2. Non sono, in particolare, soggette a tariffa:
 - a.a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
 - a.b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
 - a.c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.
3. Sono altresì escluse dal tributo le superfici con produzione di rifiuti assimilati agli urbani superiori ai limiti quantitativi individuati all'articolo 3.
4. Qualora sia documentata una contestuale produzione di rifiuti speciali o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio e di rifiuti urbani o assimilati, ma non sia obiettivamente possibile o sia sommamente difficoltoso individuare le superfici escluse dal tributo, verrà applicata all'intera superficie a disposizione dell'attività una percentuale di abbattimento così definita:
 - ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici e laboratori di analisi, strutture veterinarie: 10%;
 - strutture sanitarie e veterinarie pubbliche e private, per quanto riguarda: sale operatorie; stanze di medicazione; laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, i reparti e le sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive: 10%;
 - lavanderie a secco e tintorie non industriali: 10%;
 - officine meccaniche per riparazione auto, moto e macchine agricole e gommisti: 10%; • elettrauto: 10%;

- caseifici e cantine vinicole: 10%;
- macellerie e pescherie: 10%;
- autocarrozzerie, falegnamerie, verniciatori in genere, galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 10%;
- officine di carpenteria metallica, tornerie, officine metalmeccaniche: 10%;
- tipografie, stamperie, laboratori per incisioni e vetrerie: 10%;
- laboratori fotografici o eliografici: 10%;
- produzione allestimenti pubblicitari, insegne luminose: 10%; • lavorazione materie plastiche e vetroresine: 10%.

Per le attività in simili condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali, non comprese fra quelle indicate, si fa ricorso a criteri analoghi.

Articolo 11

BASE IMPONIBILE

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013 (procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alla superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria), la superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (categorie A,B,C) iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati aventi altezza minima di 1,50 mt.
2. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.
3. Successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, la superficie assoggettabile alla TARI è pari all' 80 per cento di quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998. L'utilizzo delle superfici catastali decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di
un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, che attesta l'avvenuta completa attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
4. In ogni caso, sino alla compiuta attivazione delle procedure previste di cui ai precedenti commi, la superficie imponibile è data dalla superficie calpestabile ovvero dalla superficie dichiarata dal contribuente nella denuncia, anche se avvenuta in regime TARSU o TARES, e rilevabile dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.
5. Solo ai fini dell'attività di accertamento e sino alla compiuta attivazione delle procedure previste dall'articolo 1, comma 647, della Legge n. 147/2013, il Comune, può considerare come superficie assoggettabile al tributo, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria, l'80% della superficie attualmente a catasto, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

6. Per le unità immobiliari diverse da quelle a destinazione ordinaria (categorie D,E,F), iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, la superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile anche successivamente all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1.
7. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfetaria pari a 20 mq per colonnina di erogazione.
8. Nelle darsene, rimessaggi, ormeggi od aree portuali la superficie tassabile è commisurata, oltre che ai locali ed aree occupati, alla superficie dei posti barca, intesi come parte occupata dello specchio acqueo in concessione ad uso di ormeggio, essendo le imbarcazioni produttive di rifiuti.
9. Per gli specchi acquei è considerata soggetta a tassazione il 60% della superficie liquida data in concessione ad uso ormeggio imbarcazioni, intesa come proiezione della superficie delle barche potenzialmente presenti; di conseguenza, dei mq di superficie indicati in concessione, solo il 60% saranno considerati soggetti a tassazione e quindi utilizzati quale base di calcolo della tariffa

TITOLO III – TARIFFE

Articolo 12

DETERMINAZIONE E APPROVAZIONE DELLE TARIFFE

1. Le tariffe sono commisurate ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 1, comma 652 L. 147/2013, la Tari è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, avvalendosi altresì dei criteri determinati dal D.P.R. 158/1999 ed assicurando, ove possibile, agevolazioni per le utenze domestiche, ai sensi dell'art. 1, comma 658 L. 147/2013
3. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36 (smaltimento in discarica), ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
4. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo di cui al comma 3.
5. Alle tariffe deve essere aggiunto il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo.

6. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Articolo 13

ARTICOLAZIONE DELLA TARIFFA

1. Il tributo comunale è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria ed è liquidato su base giornaliera.
2. La tariffa è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base delle disposizioni contenute nel Decreto del Presidente della Repubblica 27/04/1999, n. 158.
3. La tariffa è determinata con specifico piano tariffario, sulla base del Piano Finanziario, entrambi adottati con specifica deliberazione del Consiglio Comunale.
4. La deliberazione del piano tariffario, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la deliberazione non è adottata entro la prima emissione di acconto, in prima applicazione e salvo conguagli si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.
5. Le tariffe sono articolate in base a criteri e categorie di cui al DPR 158/1999, come elencate nella tabella allegata (all. B) al presente regolamento. La tariffa per utenza domestica si compone di parte fissa (unitaria per metri quadrati di superficie) e parte variabile, entrambe crescenti in funzione del numero di componenti, rispettivamente secondo i coefficienti k_a e k_b , precisati nel piano tariffario e comunque nei limiti fissati
6. Nella modulazione della tariffa, sono assicurate, mediante la ripartizione dei costi del servizio, le agevolazioni previste dall'art. 4 del D.P.R. n. 158/1999, a favore delle utenze domestiche.
7. La tariffa può essere calcolata in parte sulla base della misurazione, anche in termini volumetrici, dei rifiuti indifferenziati, conferiti dalle utenze al servizio pubblico di raccolta. La quota puntuale, eventualmente attribuita, tramite misurazione dei rifiuti indifferenziati, agisce sul calcolo della quota variabile della tariffa. I relativi parametri, ove previsti, sono definiti annualmente e contestualmente alla deliberazione di approvazione delle tariffe.
8. Nel caso in cui l'utente effettui annualmente un numero di vuotature minime inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore addebita la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per il contenitore da 25 litri o per il contenitore in uso per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa alle vuotature minime previste per i contenitori da 120 litri o per il contenitore in uso per le utenze non domestiche.
9. Nel caso in cui l'utente al quale è stata assegnata la sola tessera Ecocard effettui annualmente un numero di conferimenti minimi inferiore rispetto a quello previsto per la propria utenza e approvato nel Piano Economico Finanziario, il Gestore addebita la quota puntuale relativa ai conferimenti minimi previsti per le utenze domestiche e la quota puntuale relativa ai conferimenti minimi previsti per le utenze non domestiche.
10. Ad ogni posizione contributiva per le quali è previsto il conferimento esclusivo o opzionale presso le Isole Zonali, vengono assegnate 2 (due) tessere Ecocard; le eventuali richieste di tessere aggiuntive saranno soggette alle condizioni economiche previste dalla delibera tariffaria con il versamento anticipato tramite bollettino postale della quota richiesta prima del ritiro della card.

11. L'addebito relativo alle vuotature/conferimenti minime viene inserito negli avvisi di pagamento dell'anno di riferimento, mentre l'addebito relativo alle eventuali vuotature/conferimenti eccedenti i minimi viene inserito nel primo avviso dell'anno successivo.
12. Le vuotature minime sono correlate alla tipologia del contenitore in dotazione e, nel caso l'utenza abbia a disposizione più di un contenitore, sono conteggiate ed addebitate per singolo contenitore.
13. All'utenza non domestica, che abbia attivi più contratti per gli stessi locali e che abbia in dotazione un solo contenitore, il conteggio delle vuotature viene ripartito tra i vari contratti attivi.
14. Sono escluse dalla misurazione puntuale le utenze domestiche di solo garage, in quanto prive di contenitore, per le quali sarà applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99 per la sola quota fissa considerando un solo componente.
15. Al fine della raccolta del rifiuto indifferenziato, l'utente è obbligato a ritirare e ad usare esclusivamente i contenitori forniti dal Gestore. È vietata l'esposizione di rifiuti indifferenziati mediante contenitori o sacchi non autorizzati: tale esposizione è sanzionata sulla base del regolamento di gestione dei rifiuti e della normativa vigente; viene ammesso il conferimento del sacco presso l'Isola Zonale attraverso l'utilizzo dell'Ecocard.
16. Sono esclusi dall'applicazione della misurazione e tariffazione puntuale, le categorie di utenze non domestiche relative ai banchi di mercato, alle quali viene applicato il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99; tale opzione può essere utilizzata anche in altri casi eccezionali, in accordo tra Comune e Gestore, mediante previsione inserita nella deliberazione annuale di approvazione delle tariffe.

Articolo 13 BIS PERIODI DI APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

1. La Tari è dovuta limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tariffaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino al giorno in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, nel numero degli occupanti l'abitazione, nella tipologia del contenitore in dotazione, o in qualunque altro elemento o dato che comporti un aumento o una diminuzione di tariffa, producono effetti dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi e gli importi dovuti sono calcolati di regola a conguaglio ed addebitati in relazione al singolo periodo. In caso di variazioni, che producono diminuzione della tariffa, gli effetti intervengono quando la dichiarazione, se dovuta, o la relativa comunicazione siano prodotte entro i termini previsti dal presente regolamento, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Articolo 14 OCCUPANTI LE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia.
2. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socioeducativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti e per le utenze domestiche condotte o tenute a disposizione da persone con residenza anagrafica all'interno del Comune ma ad un diverso indirizzo si assume un numero di occupanti pari a 3 unità. Il numero dei componenti può essere diversamente determinato, in aumento o in diminuzione, a seguito di dichiarazioni del contribuente con l'indicazione delle generalità degli occupanti ; il comune si riserva di effettuare controlli
4. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito (categorie C/6 e C/2) collegati ad una utenza abitativa sono considerati utenze domestiche Accessorie e, in quanto tali, soggette solo alla quota fissa e non a quella variabile.
5. Si intendono "COLLEGATI" tutti gli immobili appartenenti alle predette categorie ubicati ad una distanza dall'immobile principale non superiore a 200 metri sulla viabilità ordinaria
6. Le cantine o altri simili luoghi di deposito (categorie C/2) non collegati ad alcuna utenza abitativa, indipendentemente dal fatto che siano condotte da persona fisica o da soggetti diversi, sono considerati Utenze Non Domestiche e pertanto inserite nella categoria di cui al successivo articolo 18 bis
7. Per le unità abitative, di proprietà o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità, nel caso in cui non ci siano altri residenti e/o occupanti e calcolando la sola quota fissa.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio. Il numero degli occupanti le utenze domestiche è quello derivante dall'aggiornamento delle certificazioni anagrafiche previsto annualmente o in seguito alla dichiarazione puntuale del contribuente.
9. Per le unità immobiliari occupate da "Comunità di Persone" organizzate a sfondo sociale e non economico che coabitando, risultano conviventi, ma senza costituire un unico nucleo familiare, viene applicata la tariffa domestica corrispondente al numero degli occupanti come riscontrato dall'anagrafe comunale. Nel caso in cui il numero dei residenti nell'unità immobiliare fosse superiore a 6 (numero massimo di componenti previsto dalla legge nell'elenco delle tariffe) verrà applicata la tariffa massima e saranno escluse le agevolazioni previste per le famiglie numerose.

Articolo 15

CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato B.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste dall'allegato B viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
4. Sono considerate a tutti gli effetti non domestiche tutte le utenze nelle quali viene svolta un'attività, sia essa imprenditoriale (con titolare di Partita Iva) che non imprenditoriale (senza Partita Iva); ciò in virtù del fatto che l'attività svolta, qualsiasi essa sia, a prescindere dalle agevolazioni fiscali di cui può godere, è comunque rivolta alla collettività e non all'uso personale.
5. La tariffa applicabile è di regola distinta per attività commerciale prevalente ed unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. Sono tuttavia applicabili, su istanza documentata del contribuente, tariffe diversificate in corrispondenza alla specifica tipologia d'uso delle diverse superfici che compongono l'immobile.
6. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.
7. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.
8. Sono altresì equiparate alle utenze non domestiche, specificatamente alla categoria "2.29 – Appartamento ad uso turistico" le unità immobiliari occupate da "Comunità di Persone" che coabitano e che sono gestite ed organizzate a scopo economico.

Articolo 16

AGGIUNTA NUOVE CATEGORIE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Ai fini di una migliore classificazione delle utenze non domestiche, alle 21 categorie previste dal D.P.R. 158/99 per i comuni con una popolazione inferiore ai 5000 abitanti, si aggiungono le seguenti ulteriori categorie:
 - 1.a) Numero Categoria 22: Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
Da utilizzare per tutti gli immobili di categoria C (più frequentemente C/1, C/2, C/6) che NON sono accessori di un'abitazione, nei quali non viene svolta alcuna attività commerciale diretta
Nella determinazione della tariffa per detta categoria, verranno utilizzati i coefficienti Kc e Kd previsti nei Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti.
 - 1.b) Numero Categoria 30: Rimessaggi a terra
Nella determinazione della tariffa per detta categoria, verranno utilizzati i coefficienti Kc e Kd previsti per la categoria 22 (Autorimesse).

2. Vengono altresì inserite ulteriori categorie riconducibili a quelle generiche già esistenti, ma più specifiche nella loro destinazione finale:

- categoria 23: agricampeggi e agricamper
- categoria 24: aree di sosta ed ormeggio imbarcazioni
- categoria 25: b&b
- categoria 26: agriturismi
- categoria 27: affittacamere
- categoria 28: case vacanza
- categoria 29: appartamenti ad uso turistico
- categoria 31: macellerie

Nella determinazione della tariffa di dette categorie verranno utilizzati i coefficienti Kc e Kd previsti rispettivamente per le categorie generiche preesistenti:

- categoria 23 e categoria 24 utilizzeranno i KC e KD della categoria 2.2 Campeggi, distributori Carburanti
- categoria 25, 26, 27, e 28, 29 utilizzeranno i KC e KD della categoria 2.5 Alberghi con Ristorazione o 2.6 Alberghi senza ristorazione a seconda che ci sia la fornitura del pasto
- categoria 31 e categoria 24 utilizzeranno i KC e KD della categoria 2.18 Supermercato, Pane, Pasta, macelleria, Salumi e Formaggi.

Articolo 17

TARIFFA GIORNALIERA

1. La TARI è applicata in base a tariffa giornaliera nei confronti dei soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 100%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale del tributo.

Il pagamento minimo richiesto per il tributo giornaliero è di € 2,50

4. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
5. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno di occupazione.
6. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
7. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per le occupazioni medesime.
8. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'ufficio tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

9. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni relative alla TARI annuale

Articolo 18

FESTE, SAGRE PAESANE E MANIFESTAZIONI IN GENERE

Chiunque occupi in via temporanea ed occasionale Aree Pubbliche o Private per lo svolgimento di feste e manifestazioni in genere, è tenuto a richiedere un contratto dedicato al gestore del ciclo integrato dei rifiuti.

TITOLO IV – RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

Articolo 19

RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE

1. Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione della quota variabile della tariffa.
2. Tale riduzione, nella misura del 50% della quota variabile del tributo, è subordinata all'iscrizione del contribuente all'Albo dei Compostatori tenuto presso l'Ufficio Ambiente del Comune.
2. Con l'iscrizione all'albo, il contribuente autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.
3. La predetta riduzione verrà calcolata ed applicata a far data dall'iscrizione all'albo e cessa di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione. I cui elenchi verranno trasmessi ai gestori da parte del Comune.

Articolo 19 BIS

ALTRE RIDUZIONI

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 13 del presente regolamento, il Comune, contestualmente all'approvazione delle tariffe, in caso di applicazione del metodo che prevede la misurazione volumetrica della frazione indifferenziata e l'applicazione di una tariffa puntuale, può prevedere agevolazioni per i soggetti la cui produzione di rifiuti è condizionata da fattori indipendenti dalla propria volontà.
2. Alle utenze domestiche con soggetti residenti, non ricoverati in strutture sanitarie e/o di accoglienza, che utilizzano ausili per incontinenza e per stomie, la cui fornitura è autorizzata e supportata dall'ASL 5 di La Spezia, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa previa presentazione di apposita richiesta documentata secondo quanto previsto nella specifica disciplina procedimentale approvata con determinazione del dirigente comunale competente in materia di tributi.
3. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 30 mesi viene concessa d'ufficio, sulla base delle risultanze anagrafiche, l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale.
4. Alle utenze domestiche residenti con bambini di età inferiore a 30 mesi, avuti in affido familiare, viene concessa l'agevolazione della tariffa ovvero non vengono addebitate vuotature eccedenti i minimi previsti annualmente dalla deliberazione comunale. L'agevolazione viene concessa limitatamente al periodo di affidamento, previa presentazione di dichiarazione di affido familiare, e per il medesimo periodo di affidamento il numero dei componenti del nucleo familiare viene aumentato per ogni bambino in affido familiare.

Articolo 19 TER

RIDUZIONE PER CONFERIMENTO AI CDR - CENTRI DI RACCOLTA

Per le utenze domestiche che attuano il conferimento differenziato presso i Centri di raccolta dotati di sistema che permette di quantificare i conferimenti delle singole utenze sono previsti incentivi con la formula della riduzione, disciplinato secondo i seguenti criteri:

- Il riconoscimento dell'utente avviene attraverso la tessera Ecocard la quantificazione dei materiali conferiti avviene attraverso la contabilizzazione del numero di pezzi conferiti
- Il sistema informatizzato registra ogni accesso avvenuto dal 1° Gennaio al 31 Dicembre dell'anno di conferimento ed assegna i relativi punteggi al fine di ottenere uno sconto da applicare sull'avviso di pagamento Tari dell'anno d'imposta successivo a quello di conferimento
- I materiali conferiti ai CDR da contabilizzarsi ai fini della riduzione sono:

CER	Descrizione rifiuto (Decisione Commissione Europea del 18.12.2014 - 2014/955/UE)	Descrizione breve	Unità misura
150101	imballaggi in carta e cartone	carta e cartone	Kg
150102	imballaggi in plastica	polietilene	Kg
150103	imballaggi in legno		Kg
150106	imballaggi in materiali misti	Imballaggi in materiali misti, multimateriale	Kg
150107	imballaggi in vetro		Kg
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze	Flaconi vuoti infiammabili, T o X, contaminati	Kg
160216	componenti rimosse da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	Fusore di stampa, unità Duplex, tamburo di stampa, rullini presa carta, hard disk, schede elettroniche. Vaschetta recupero toner.	kg
160504*	gas in contenitori a pressione (compresi gli halon), contenenti sostanze pericolose		kg
160505	gas in contenitori a pressione diversi da quelli di cui alla voce 160504		kg
170904	rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 0170902 e 170903	detriti edili - inerti	kg
200101	carta e cartone	carta e cartone	kg
200102	vetro	vetro	kg
200108	rifiuti organici	organico	kg
200117*	prodotti fotochimici		kg
200119*	pesticidi		kg
200121*	tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio	lampadine (escluse a incandescenza e alogene) - neon	kg
200123*	apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi	frigoriferi e condizionatori	kg
200125	oli e grassi commestibili vegetale	oli vegetali	kg
200126*	oli e grassi diversi da quelli di cui alla voce 20 01 25 minerale	oli minerali	kg
200127*	vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose	flaconi pieni pericolosi	kg

200132	medicinali diversi da quelli di cui alla voce 200131	farmaci	kg
200133*	batterie e accumulatori di cui alle voci 160601, 160602, e 160603 nonché batterie e accumulatori non suddivisi contenenti tali batterie	batterie al piombo	kg
200134	batterie e accumulatori diversi da quelli di cui alla voce 200133	pile	kg
200135*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 200121 e 200123, contenenti componenti pericolose	TV e monitor	kg
200136	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso diverse di quelle di cui alla voce 200121, 200123 e 200135	altre apparecchiature elettriche non pericolose – grandi bianchi (lavatrici, lavastoviglie, forni, piano cottura, ...)	kg
200138	legno, diverso da quello di cui alla voce 200137	legno	kg
200139	plastica	plastica	kg
200140	metallo	metallo	Kg
200201	rifiuti biodegradabili	sfalci e potature	kg
200307	rifiuti ingombranti	ingombranti	kg

- Per la determinazione degli sconti da riconoscere alle utenze viene definito un punteggio il cui valore sarà definito annualmente con delibera di Giunta Comunale per ogni tipologia di materiale conferito:
- Il punteggio totale accumulato può dare origine a riduzioni sino ad un massimo del 30% della parte variabile della tariffa.
- La scontistica viene cumulata nell'anno solare e non è cumulabile su più periodi d'imposta.
- Lo sconto viene riconosciuto sull'avviso di pagamento dell'anno successivo.

Articolo 20

RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Alle utenze non domestiche non stabilmente attive ossia adibite ad uso stagionale o non continuativo, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare è applicata una riduzione pari al 25% sia sulla parte fissa che su quella variabile della tariffa
2. In ogni caso la predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.
3. Per le utenze non domestiche che provvedono a proprie spese all'avvio al recupero dei rifiuti speciali assimilati agli urbani, direttamente o tramite soggetti autorizzati e nel rispetto delle vigenti disposizioni normative, è concessa una riduzione pari all'importo massimo del 60 % della quota variabile della tassa. La riduzione è proporzionata alla quantità di rifiuti speciali assimilati che il soggetto dimostri di aver avviato al recupero nelle seguenti misure:
 - rapporto tra la quantità di rifiuti assimilati avviati al recupero al di fuori del servizio pubblico di raccolta differenziata e la quantità di rifiuti calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a

tariffa dell'attività ed il coefficiente Kd della classe corrispondente determinato annualmente dalla Giunta Comunale contestualmente alla determinazione delle tariffe;

- la percentuale di riduzione sarà arrotondata all'unità.

La riduzione sopra descritta è applicata a consuntivo, di regola mediante compensazione alla prima scadenza utile, subordinata alla presentazione di una comunicazione annuale, redatta su modello predisposto dal Comune da presentare, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di effettuazione del recupero dei rifiuti speciali assimilati.

La riduzione di cui al presente comma non è cumulabile con quelle previste dall'art. 10, del presente regolamento.

4. In attuazione dell'art. 1 comma 659 lettera E bis della legge 147/2013, è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono prodotti alimentari od altre merci derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato od altri soggetti che svolgono attività benefiche verso la popolazione, ai fini della redistribuzione a soggetti bisognosi.

La riduzione che comunque non può superare il 20 % della parte variabile della tariffa è così determinata: si applica una riduzione proporzionale, calcolata in percentuale, tra la quantità devoluta rispetto al valore della produzione specifica individuata con il Kd della categoria di appartenenza moltiplicata per la superficie assoggettata, nei limiti del quantitativo massimo di assimilabilità dato dal Kd medesimo.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione al soggetto gestore, a pena di decadenza, entro 31 gennaio dell'anno successivo, di un dettagliato elenco delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni, completa del peso conferito nell'anno precedente, allegando copia di apposita documentazione. In alternativa, nei medesimi termini di decadenza, il soggetto richiedente può produrre apposita autocertificazione al gestore, che potrà effettuare opportuni controlli.

Articolo 21

RIDUZIONI PER INFERIORI LIVELLI DI PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nelle zone in cui NON è previsto il servizio, la TARI è ridotta del 60%, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, come previsto dall'art. 1 comma 657 della Legge 147 del 27/12/2013.
2. Le utenze interessate ubicate nella zona dei "Bozi Marini" e della "Concara", la cui raccolta non è effettuata "porta a porta" ma avviene in punti di prossimità situati ad oltre 800 metri dall'abitazione (esclusi i percorsi su proprietà privata), viene concessa una riduzione pari al 25% sul totale del tributo. Ulteriori situazioni di questo tipo ma ubicate in luoghi diversi da quelli sopracitati, dovranno, su richiesta del contribuente, essere certificati dall'Ufficio Ambiente e comunicate all'Ufficio Tributi.
3. Il tributo è dovuto nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente. La mancanza del servizio per le motivazioni di cui sopra, deve perdurare da almeno 30 giorni.

Articolo 22
AGEVOLAZIONI

Nell'ambito del piano tariffario approvato annualmente, l'A.C. può introdurre agevolazioni che comportino riduzioni o esenzioni, la cui copertura avviene attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune e precisamente:

- a) È stabilita l'esenzione totale o parziale del Tributo per contribuenti con indicatore Nuovo ISEE definiti con apposita delibera annuale. Per usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo domanda presso i servizi sociali del Comune.
- b) È concessa una riduzione pari al 30 % sul totale del tributo da applicare alle seguenti categorie qualora decidano di togliere dai loro locali le slot machine esistenti o si impegnino con atto formale a non installarne la cui categoria tariffaria rientri in quelle di seguito indicate:

a.1. Categoria 2.11 (Edicola, Farmacia, Tabaccaio, ecc.)

a.2. Categoria 2.17 (Bar Caffè, Pasticcerie, ecc.)

Per usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo domanda presso il gestore.

- c) È concessa una riduzione pari al 30 % del tributo da applicare alle Utenze non domestiche che svolgano attività continuativa di vicinato (negozi di alimentari) per 12 mesi l'anno nei centri storici di Ameglia capoluogo e Montemarcello

La riduzione viene concessa d'ufficio in base all'ubicazione dell'attività.

- d) Riduzione sul totale del Tributo da applicare alle utenze domestiche al fine di agevolare le famiglie numerose come da seguente specifica:

a.1. 25% di riduzione alla Categoria 1.5 (uso domestico – 5 componenti)

a.2. 30% di riduzione alla Categoria 1.6 (uso domestico – 6 componenti)

La riduzione viene concessa d'ufficio in base alle risultanze anagrafiche

- e) Riduzione del 5% sul totale del tributo per le utenze non domestiche che, in regola con i versamenti TARI, sottoscrivano ed aderiscano al progetto di sviluppo turistico "Ameglia Welcome card

Per usufruire dell'agevolazione, il contribuente deve presentare annualmente entro il 31 gennaio dell'anno successivo domanda presso l'ufficio commerciale del Comune che verificherà la regolarità di tutte le posizioni tributarie verso il Comune

Articolo 23
CUMULO DI RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI.

- 1. In caso di applicazione di più riduzioni o agevolazioni che da regolamento agiscono sulla quota variabile, vengono calcolate sull'importo della stessa quota al netto della percentuale di riduzione e non agiscono sull'addebito delle vuotature sia minime che eccedenti le minime del contenitore indifferenziato.

2. La riduzione di cui al comma 4 dell'articolo 20 (avvio a recupero di rifiuti assimilati da parte di utenze non domestiche) non è cumulabile con le riduzioni di superficie previste dal comma 4 art. 10 (superfici di produzione rifiuti speciali) del presente regolamento.
3. In nessun caso, la somma di più riduzioni ed agevolazioni ottenibili sia dalle utenze domestiche che non domestiche, su base annua, può superare il 60% della tassa dovuta.

TITOLO V – DICHIARAZIONE, RISCOSSIONE, ACCERTAMENTI E CONTENZIOSO

Articolo 24 DICHIARAZIONE

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate relativamente alla TARES.
2. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro 60 gg in cui ha inizio o cessa il possesso o la detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.
3. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
4. La dichiarazione, redatta su modello disponibile presso l'Ufficio Tributi comunale ovvero reperibile nel sito internet del Comune e o del Gestore, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo;
5. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) per le utenze di soggetti residenti, i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia e il numero dei componenti;
 - b) per le utenze di soggetti non residenti, i dati identificativi del dichiarante (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) e il numero dei soggetti occupanti l'utenza;
 - c) l'ubicazione, specificando i dati catastali, il numero civico e se esistente il numero dell'interno;
 - d) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - e) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - f) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
6. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

7. l'obbligo di dichiarazione grava su residenti, occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà e la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.
8. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica, con posta certificata. In caso di spedizione fa fede la data di invio. Qualora sia attivato un sistema di presentazione telematica il Comune provvede a far pervenire al contribuente il modello di dichiarazione compilato, da restituire sottoscritto con le modalità e nel termine ivi indicati.
9. La mancata sottoscrizione e/o restituzione della dichiarazione non comporta la sospensione delle richieste di pagamento.
10. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.
11. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione
12. Per le utenze domestiche, in caso di decesso del soggetto tenuto al pagamento, si procede alla voltura d'ufficio laddove, nella scheda anagrafica di famiglia, sia individuato altro soggetto passivo solidale ai sensi del comma 2 del presente articolo.
13. Le variazioni del numero dei componenti del nucleo familiare, così come risultanti dalle certificazioni anagrafiche del Comune, se intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione, non sono oggetto di dichiarazione.

Articolo 25 VERSAMENTI

1. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ossia mediante modello F24 precompilato e recapitato al contribuente in allegato all'avviso di pagamento.
2. Il tributo viene liquidato in due rate semestrali, comprensive del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, aventi le seguenti scadenze:
 - 30 giugno: è liquidato l'eventuale saldo, positivo o negativo, dell'anno precedente e l'acconto relativo al periodo gennaio – giugno; Per l'anno 2020 la prima rata avrà scadenza 30.11.2020.
 - 2 dicembre : è liquidato l'acconto relativo al periodo luglio – dicembre ed eventuale conguaglio.
3. E' comunque consentito il pagamento in un'unica soluzione entro il termine deciso dall'Amministrazione Comunale.
4. Il Comune ha facoltà di affidare l'accertamento e la riscossione della TARI ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del TARES.
5. Il contribuente che non versi quanto dovuto alle prescritte scadenze è soggetto ad accertamento.

Articolo 26 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il Comune designa il funzionario responsabile del tributo sui rifiuti e sui servizi a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
2. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 c.c..
4. Ai fini dell'attività di accertamento, il Comune, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare, sino all'attivazione delle procedure di allineamento tra dati catastali e i dati relativi alla toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

Articolo 27 ACCERTAMENTO

1. L'omessa o infedele dichiarazione da parte dei contribuenti inadempienti è soggetta all'attività di accertamento.
2. il comune, per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, può considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari all' 80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
3. L'Avviso di Accertamento per omesso o insufficiente pagamento è notificato, a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro trenta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, trascorso tale termine si applicheranno le sanzioni per omesso pagamento di cui all'articolo 29, comma 1, oltre agli interessi di mora. Oltre il sessantunesimo giorno dalla ricezione si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Qualora le somme complessivamente indicate negli avvisi, comprese le sanzioni e gli interessi applicabili, siano superiori a € 500,00 il contribuente può richiedere, non oltre il termine di versamento, una rateazione come previsto dal successivo articolo 31 bis, oltre agli interessi di cui all'articolo 30. L'utente decade dalla rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata.

Articolo 28 RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal Comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Nel caso di riscossione coattiva il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Articolo 29 SANZIONI

1. In caso di omesso o insufficiente versamento risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30% di ogni importo non versato. La medesima sanzione si applica in ogni ipotesi di mancato pagamento nel termine previsto; per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione, oltre alle riduzioni previste per il ravvedimento dal comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, se applicabili, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. La sanzione non è invece applicata quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 2 dell'articolo 27 del presente regolamento entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a euro 500.
5. Le sanzioni di cui ai commi da 2 a 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

Articolo 30 INTERESSI

1. Sulle somme dovute per la tassa non versata alle prescritte scadenze, sulle rateizzazioni e sui rimborsi si applicano gli interessi di mora computati nella misura del vigente tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Articolo 31 DILAZIONI DI PAGAMENTO TRIBUTI ORDINARIO

1. In caso di temporanea difficoltà economica o finanziaria, ovvero di carenza di liquidità, e pertanto nell'impossibilità di effettuare il pagamento entro le scadenze indicate, il Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, su richiesta del contribuente può concedere, la rateizzazione del pagamento delle somme dovute per il tributo ordinario, senza l'applicazione di interessi legali se i pagamenti sono eseguiti alle scadenze delle dilazioni concesse.
2. I criteri ed i requisiti per la concessione della rateizzazione, nel rispetto del principio di sostegno di situazioni di reale ed obiettiva difficoltà economica di privati e aziende sono i seguenti:
 - per privati e famiglie la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 100,00;
 - per le utenze non domestiche la rateizzazione è concessa a fronte di singoli avvisi di pagamento di importo superiore ad € 500,00.
3. Dopo il ricevimento dell'avviso di pagamento della rata di acconto o di saldo, il contribuente può fare richiesta al Funzionario Responsabile indicato sugli avvisi del Gestore, di poter pagare in due rate l'importo dell'avviso di pagamento.
4. La richiesta di dilazione del pagamento deve essere presentata di norma prima della scadenza dell'avviso di pagamento a cui si riferisce e dovrà essere documentata in ordine alla sussistenza della situazione di difficoltà economica.
5. In caso di mancato pagamento di una rata:
 - a) il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b) l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione con applicazione degli interessi legali dalla scadenza non rispettata;

Articolo 31 bis

DILAZIONI DI PAGAMENTO DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il Funzionario responsabile del tributo, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento secondo il seguente schema:
 - a. da euro 500,01 a euro 1000,00: fino a sei rate mensili;
 - b. da euro 1.000,01 a euro 2.000,00: fino a dodici mensili;
 - c. da euro 2000,01 a euro 4.000,00: fino a diciotto rate mensili;
 - d. da euro 4.000,01 a euro 6.000,00: fino a ventiquattro rate mensili;
 - e. oltre 6.000,01 fino a trentasei rate mensili.

Se l'importo complessivamente dovuto dal contribuente è superiore ad € 10.000,00 (diecimila), il riconoscimento di tale beneficio è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da primaria società per l'intero periodo di rateazione aumentato di un anno, redatta su appositi modelli predisposti dal Comune. La polizza dovrà essere presentata almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza della prima rata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni dal mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi, a semplice richiesta del Comune/Funzionario responsabile.

2. La rateizzazione comporta l'applicazione dell'interesse legale annuo, vigente alla data di presentazione dell'istanza, che rimane fisso per tutta la durata della rateazione. Il provvedimento di rateizzazione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
3. La richiesta di rateazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di pagamento degli avvisi. La sussistenza della temporanea situazione di difficoltà economica deve essere adeguatamente motivata e documentata. In ogni caso, a pena di decadenza ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegata un'autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la sussistenza o meno di conti correnti bancari, postali o di deposito, con l'indicazione, per ogni conto posseduto, del saldo dell'ultimo estratto conto e di quello al 31 dicembre dell'anno precedente.
4. La presentazione della richiesta sospende i termini di pagamento dell'avviso, i quali riprendono
 - a. decorrere dalla notifica dell'eventuale diniego dell'istanza presentata.
5. L'accoglimento dell'istanza di rateazione sospende i termini per la riscossione coattiva.
6. In caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive se non si provvede al pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione. In caso di sussistenza di polizza fideiussoria, il Funzionario responsabile del tributo procederà al recupero del credito residuo in un'unica soluzione escutendo la garanzia prestata;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono applicate per intero.

Articolo 32 RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Eventuali rimborsi accolti saranno trattati come partite a credito sulle somme ancora dovute e riportate negli avvisi di pagamento periodici. Nel caso in cui tale compensazione non sia possibile il gestore ne darà idonea comunicazione al Comune che provvederà ad erogare materialmente le somme riconosciute a rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse pari al tasso legale, calcolato con maturazione giorno per giorno e decorrenza dalla data di pagamento.
3. Non si rimborsano le somme inferiori ad €.12,00 su base annua. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 17, non si rimborsano le somme inferiori ad €. 2,50.

Articolo 33 SOMME DI MODESTO AMMONTARE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, non si procede al versamento in via ordinaria per somme inferiori a 12,00 euro, mentre per il tributo giornaliero per somme inferiori a 2,50 euro per anno d'imposta. 2. Ai sensi dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, il Comune non procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo ed alla riscossione dei crediti relativi ai propri tributi qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta. Tale disposizione non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad un medesimo tributo.

Articolo 34 CONTENZIOSO

1. In materia di contenzioso si applicano le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
2. Sono altresì applicati, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218, e gli ulteriori istituti deflativi del contenzioso eventualmente previsti dalle specifiche norme.
3. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate secondo quanto previsto dallo specifico regolamento in materia.

Articolo 35 DISPOSIZIONI FINALI ED EFFICACIA

1. Le norme del presente regolamento si applicano in luogo di qualsiasi altra disposizione regolamentare con esse in contrasto.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020.
3. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria, in particolare in materia di rifiuti e in materia tributaria.
4. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

*** Allegato A e B nelle pagine seguenti ***

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;

- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi - imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti; - pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali , come camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili; - nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833:

- rifiuti delle cucine;

- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;
- indumenti e lenzuola monouso;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e i pannoloni, - contenitori e sacche delle urine; - rifiuti verdi.

ALLEGATO B

Categorie di utenze non domestiche.

Le utenze non domestiche, nel caso di Comuni fino a 5000 abitanti, sono suddivise nelle seguenti categorie

1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2. Campeggi, distributori carburanti
3. Stabilimenti balneari
4. Esposizioni, autosaloni
5. Alberghi con ristorante
6. Alberghi senza ristorante
7. Case di cura e riposo
8. Uffici, agenzie
9. Banche ed istituti di credito, studi professionali
10. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
11. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
12. Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)
13. Carrozzeria, autofficina, elettrauto
14. Attività industriali con capannoni di produzione
15. Attività artigianali di produzione beni specifici
16. Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie
17. Bar, caffè, pasticceria
18. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
19. Plurilicenze alimentari e/o miste
20. Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
21. Discoteche, night club
22. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
23. Agricampeggi e Agricamper
24. Aree di sosta e Ormeggio imbarcazioni
25. B&B Bed and Breakfast
26. Agriturismi
27. Affittacamere
28. Case vacanza
29. Appartamenti ad uso turistico
30. Rimessaggi a terra
31. Macellerie